

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE EX ARTICOLO 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

TRA

il Consiglio regionale del Lazio, con sede legale in Roma, Via della Pisana, n. 1301, C.F.: 80143490581, nella persona del dott. **Massimo Messale**, cittadino italiano, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” – e, quindi, anche di delegato al trattamento dei dati personali, in nome e per conto del Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 411bis, comma 1 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche – e legittimato al presente atto;

E

il dott. **Lorenzo Edoardo Renato Fanoli**, cittadino italiano, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] P.IVA: [REDACTED], residente in [REDACTED], in via [REDACTED], n. [REDACTED];

CONSIDERATO:

- la decisione del Garante 2 febbraio 2024, n. 1 (Atto di indirizzo per la ricerca di una professionalità, a supporto delle proprie funzioni istituzionali, in possesso di specifiche competenze in materia di studio, analisi ed elaborazione di dati statistici concernenti il settore penale e penitenziario.);
- la determinazione 22 aprile 2024, n. A00284 (Procedura funzionale al conferimento di un incarico individuale a soggetto esterno all’Amministrazione per lo svolgimento di attività di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Prenotazione impegno di spesa.);
- la determinazione 26 giugno 2024, n. A00529 (Dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli. Conferimento incarico individuale per lo svolgimento di attività di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Impegno di spesa.), con cui si è provveduto, in coerenza con gli atti richiamati nei capoversi precedenti:
 - a conferire al dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli, prima meglio identificato, sulla base del processo verbale della procedura di conferimento prevista (acquisito al prot. CRL RU 14765.I. del 13 giugno 2024), l’incarico individuale per lo svolgimento di attività di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
 - ad approvare, sotto forma di Allegato A alla determinazione stessa, lo schema dicontratto di collaborazione occasionale *ex* articolo 2222 e seguenti del codice civile, di cui il presente contratto costituisce fedele riproduzione, da sottoscrivere con

il dott. Fanoli;

- a confermare, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, la prenotazione di impegno di spesa di cui alla determinazione n. A00284/2024;
- a demandare alla “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” (di seguito: “Struttura amministrativa di supporto”), ogni adempimento successivo e consequenziale alla determinazione stessa, ivi compreso quello concernente gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche e quello della sottoscrizione con l’incaricato, da parte del dirigente della struttura medesima, del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto dell’incarico)

1. Il dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli (di seguito “soggetto incaricato”) con la sottoscrizione del presente contratto, in coerenza con le determinazioni richiamate in premessa, si impegna a svolgere l’incarico individuale conferitogli per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni istituzionali del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (di seguito: “Garante regionale”), concernenti, in particolare, i seguenti compiti operativi:

- a) attività di ricerca, studio, analisi e approfondimento scientifico del sistema penale e penitenziario e, in special modo, degli elementi di criticità e delle problematiche dello stesso nonché delle molteplici e negative ripercussioni che possono discenderne sulla popolazione carceraria;
- b) attività di raccolta ed elaborazione di dati statistici, in modo aggregato e in alcuni casi in forma grafica, relativi alle attività di cui alla lettera a);
- c) attività di supporto al Garante regionale, anche in occasione di convegni e seminari scientifici, nella stesura di relazioni/documenti che presuppongano i dati, le informazioni e le notizie ricavati attraverso le attività di cui alle lettere a) e b).

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, il soggetto incaricato, a richiesta del Garante regionale, del sottoscritto dirigente della Struttura amministrativa di supporto e del personale competente per ragioni di materia assegnato alla stessa, è tenuto a recarsi presso i pertinenti uffici.

Art. 2

(Durata dell’incarico individuale)

1. La durata dell’incarico individuale è di 30 (trenta) mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 3

*(Svolgimento dell'incarico individuale. Disciplina contrattuale.
Risoluzione del contratto)*

1. L'incarico individuale deve essere svolto personalmente e in piena autonomia dal soggetto incaricato, che non può avvalersi di sostituti e risponde esclusivamente al Garante regionale per le attività svolte, mentre per gli aspetti gestionali risponde al sottoscritto dirigente della Struttura amministrativa di supporto.

2. Il soggetto incaricato fornisce al Garante regionale e al sottoscritto dirigente della Struttura amministrativa di supporto una dettagliata relazione sulle attività svolte in attuazione del presente contratto, contenente anche la descrizione degli inerenti obiettivi e dei risultati conseguiti, rispettivamente:

- a) allo spirare di ciascun semestre e al termine della prima e seconda annualità (relazione ultimo semestre e relazione annuale), nei successivi 15 (quindici) giorni;
- b) alla scadenza del contratto stesso (relazione ultimo semestre e relazione finale), nei successivi 20 (venti) giorni.

3. È fatto divieto al soggetto incaricato di assumere incarichi che risultino incompatibili con le attività previste dal presente contratto.

4. In caso di inadempimento da parte del soggetto incaricato, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel Libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

5. Il soggetto incaricato è tenuto a osservare, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel "Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Lazio ai sensi dell'art. 54, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche", adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 marzo 2015, n. 18 (accessibile al link <https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=delibereudpdettaglio&id=4854>), e, in particolare, quelle di cui all'articolo 7 dello stesso. La violazione degli obblighi derivanti da tale codice costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

6. Il presente contratto è risolto, oltre che nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, quando:

- a) senza giustificato motivo, non vengano prodotte entro il termine previsto le relazioni di cui al comma 2, lettere a) e b);
- b) in caso di sospensione ingiustificata della prestazione che rechi pregiudizio agli obiettivi e ai risultati previsti.

7. In caso di cessazione anticipata l'Amministrazione è tenuta esclusivamente al pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

Art. 4

(Diritti sull'attività prestata)

1. La titolarità dei risultati prodotti, dei testi e di tutti i contenuti scaturiti dalle attività previste dal presente contratto appartiene a questa Amministrazione, in un'ottica di funzionalità alle attività presenti e future del Garante regionale *pro tempore*.

2. I risultati ottenuti durante la collaborazione non possono essere in alcun modo divulgati o trasferiti a terze parti, senza il previo consenso di questa Amministrazione.

Art. 5
(Compenso)

1. Il compenso onnicomprensivo lordo spettante per l'incarico individuale è di 12.000,00 (dodicimila/zerozero) euro, inclusivo delle eventuali spese di viaggio per spostamenti.

2. Il compenso onnicomprensivo di cui al comma 1, che si intende al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge che gravano sul soggetto incaricato e a cui provvede il medesimo, è liquidato, con riferimento ai 30 mesi di durata del presente contratto, previa emissione delle corrispondenti fatture, nei termini di seguito precisati:

- a) la prima tranche, sotto forma di acconto, di importo pari a 3.000,00 (tremila/zerozero) euro, a seguito della sottoscrizione del presente contratto;
- b) la seconda tranche, di importo pari a 1.800,00 (milleottocento/zerozero) euro, dopo che il soggetto incaricato avrà prodotto la relazione di cui all'articolo 3, comma 2 relativa al primo semestre;
- c) la terza tranche, di importo pari a 3.000,00 (tremila/zerozero) euro, dopo che il soggetto incaricato avrà prodotto le relazioni di cui all'articolo 3, comma 2 relative al secondo semestre e al primo anno;
- d) la quarta tranche, di importo pari a 1.200,00 (milleduecento/zerozero) euro, dopo che il soggetto incaricato avrà prodotto la relazione di cui all'articolo 3, comma 2 relativa al terzo semestre;
- e) la quinta tranche, di importo pari a 1.800,00 (milleottocento/zerozero) euro, dopo che il soggetto incaricato avrà prodotto le relazioni di cui all'articolo 3, comma 2 relative al quarto semestre e al secondo anno;
- f) la sesta e ultima tranche, sotto forma di saldo, di importo pari a 1.200,00 (millecento/zerozero) euro, dopo che il soggetto incaricato avrà prodotto le relazioni di cui all'articolo 3, comma 2 relative al quinto semestre e finale.

Art. 6
(Riservatezza dei dati e delle informazioni)

1. Il soggetto incaricato ha l'obbligo, per tutta la durata del presente contratto, di mantenere la più ampia riservatezza sui dati e sulle informazioni acquisite e sui documenti elaborati nello svolgimento delle attività previste.

Art. 7
(Trattamento dei dati personali)

1. Relativamente al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto nel paragrafo 3.1 del disciplinare di cui all'Allegato A alla determinazione n. A00284/2024, richiamata in premessa.

Art. 8

(Disposizione finale)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, il rapporto di collaborazione occasionale deve intendersi regolato dalle norme contenute negli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 9

(Risoluzione controversie. Foro competente)

1. Ogni controversia/vertenza che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente contratto è risolta/definita amichevolmente tra le Parti.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario ai sensi del comma 1, competente in via esclusiva, per la relativa controversia, è il Foro di Roma.

Art. 10

(Imposta di bollo e registrazione)

1. Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modifiche e da imposta di registro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.) e successive modifiche.

Roma, lì 1° luglio 2024

L'incaricato

Dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli

Il dirigente

Dott. Massimo Messale

In merito alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, funzionale al conferimento dell'incarico individuale per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni istituzionali del Garante regionale, il sottoscritto conferma quanto già dichiarato con nota del 17 giugno 2024, acquisita dall'Amministrazione, in pari data, al prot. CRL RU 14091.E.

L'incaricato

Dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli